

Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi

Concluso a Londra il 27 novembre 1992

Approvato dall'Assemblea federale l'11 dicembre 1995¹

Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 4 luglio 1996

Entrato in vigore per la Svizzera il 4 luglio 1997

(Stato 29 gennaio 2024)

Le Parti del presente Protocollo,

avendo esaminato la Convenzione internazionale del 1969² sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi e il relativo Protocollo del 1984;

considerando che il Protocollo del 1984 relativo a tale Convenzione, che ne amplia la portata e fissa un indennizzo più elevato, non è ancora entrato in vigore;

affermando l'importanza di preservare la viabilità del sistema internazionale di responsabilità e di indennizzo per l'inquinamento da idrocarburi;

consci della necessità di garantire appena possibile l'entrata in vigore del contenuto del Protocollo del 1984;

riconoscendo la necessità di adottare disposizioni speciali per introdurre emendamenti relativi alla Convenzione internazionale del 1971³ sull'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Convenzione modificata dalle disposizioni del presente Protocollo è la Convenzione internazionale del 1969⁴ sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, qui di seguito denominata «Convenzione del 1969 sulla responsabilità». Per gli Stati parte del Protocollo del 1976⁵ della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, tale espressione designa la Convenzione del 1969 sulla responsabilità nella versione modificata dal presente Protocollo.

RU **1998** 1031; FF **1995** IV 229

¹ Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 11 dic. 1995 (RU **1998** 1015).

² RS **0.814.291**

³ [RU **1998** 1046]

⁴ RS **0.814.291**

⁵ [RU **1988** 1464]

Art. 2

L'articolo I della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è modificato come segue:⁶

1. Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

1. Per «nave» si intende ogni imbarcazione o apparecchio galleggiante, di qualsiasi natura, costruito o adattato per il trasporto quale carico di idrocarburi alla rinfusa, a condizione che una nave capace di trasportare idrocarburi e altri carichi sia considerata nave solo se trasporta effettivamente quale carico idrocarburi alla rinfusa e durante ogni viaggio successivo a detto trasporto, a meno che non sia provato che non resta a bordo alcun residuo di tale trasporto di idrocarburi alla rinfusa.

2. Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

5. Per «idrocarburi» si intendono gli idrocarburi minerali stabili, in particolare il petrolio greggio, la nafta, la nafta pesante per i motori diesel e l'olio lubrificante, siano essi trasportati a bordo di una nave quale carico o nei depositi di combustibile di tale nave.

3. Il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

6. Per «danno da inquinamento» si intende:

- a) il pregiudizio o il danno causato all'esterno della nave da una contaminazione dovuta a una fuga o a uno scarico di idrocarburi dalla nave, ovunque tale fuga o scarico abbiano luogo; le indennità versate per l'alterazione dell'ambiente, diverse da quelle aventi per oggetto la perdita di guadagno dovuta a tale alterazione, si limitano tuttavia al costo delle misure ragionevoli di ripristino che sono state adottate effettivamente o che lo saranno;
- b) il costo delle misure di salvaguardia e gli altri pregiudizi o danni causati da tali misure.

4. Il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

8. Per «incidente» si intende qualsiasi fatto o insieme di fatti che abbiano la stessa origine o da cui risulti un inquinamento o che diano luogo a un rischio grave e imminente di inquinamento.

5. Il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:

9. Per «Organizzazione» si intende l'Organizzazione marittima internazionale.

6. Dopo il paragrafo 9 è inserito il seguente nuovo paragrafo:

10. Per «Convenzione del 1969 sulla responsabilità» si intende la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi. Per gli Stati parte del Protocollo del 1976 di questa Convenzione,

⁶ Le mod. agli art. 2 a 10, sono inserite anche nella Conv. menzionata.

l'espressione designa la Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo.

Art. 3

L'articolo II della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è sostituito dal testo seguente:

La presente Convenzione si applica esclusivamente:

- a) ai danni da inquinamento avvenuti:
 - i) sul territorio, ivi compreso il mare territoriale, di uno Stato contraente, e
 - ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, stabilita conformemente al diritto internazionale o, se uno Stato contraente non ha stabilito tale zona, in una zona situata oltre il mare territoriale e a esso adiacente, determinata da tale Stato conformemente al diritto internazionale e che si estende non oltre 200 miglia marittime dalle linee di base dalle quali è misurata l'ampiezza del mare territoriale;
- b) alle misure di salvaguardia, ovunque siano adottate, destinate a prevenire o ridurre tali danni.

Art. 4

L'articolo III della Convenzione del 1969 è modificato come segue:

1. Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

1. Colui che, al momento dell'incidente, o se l'incidente consiste in una successione di fatti, al momento in cui si è verificato il primo fatto della serie, è proprietario della nave, è responsabile di ogni danno da inquinamento causato dalla nave e risultante dall'incidente, tranne nei casi previsti dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

4. Le richieste di indennizzo dei danni derivanti da inquinamento possono essere formulate contro il proprietario soltanto in base alla presente Convenzione. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, una richiesta di indennizzo per danno da inquinamento, sia essa fondata o meno sulla presente Convenzione, non può essere formulata contro:

- a) gli impiegati o mandatarî del proprietario o i membri dell'equipaggio;
- b) il pilota o qualsiasi altra persona che, senza essere membro dell'equipaggio, presta servizio per la nave;
- c) qualsiasi noleggiatore (indipendentemente dalla sua designazione, ivi compreso un noleggiatore scafo nudo), armatore o armatore-esercente della nave;
- d) qualsiasi persona che compie operazioni di salvataggio con l'accordo del proprietario o seguendo le istruzioni di un'autorità pubblica competente;
- e) qualsiasi persona che adotta misure di salvaguardia;

f) gli impiegati o mandatarî delle persone menzionate nelle lettere c), d) ed e), salvo che il danno risulti da un atto o da un'omissione personali, commessi con l'intenzione di provocare tale danno o in modo temerario e con la consapevolezza che ne deriverebbe probabilmente tale danno.

Art. 5

L'articolo IV della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è sostituito dal testo seguente:

Se avviene un incidente in cui sono implicate due o più navi e ne risulta un danno da inquinamento, i proprietari di tutte le navi implicate sono responsabili congiuntamente e in solido, fatte salve le esenzioni di cui all'articolo III, della totalità del danno che non possa essere ragionevolmente ripartito.

Art. 6

L'articolo V della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è modificato come segue:

1. Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:⁷

1. Il proprietario di una nave ha il diritto di limitare la propria responsabilità ai sensi della presente Convenzione a un ammontare totale, per ogni incidente, calcolato come segue:

- a) 4 510 000 unità di conto per una nave la cui stazza non superi 5000 unità;
- b) per una nave la cui stazza superi tale numero di unità, per ogni unità di stazza supplementare, 631 unità di conto oltre l'ammontare menzionato nella lettera a);

l'ammontare totale non può tuttavia eccedere in alcun caso 89 770 000 unità di conto.

2. Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

2. Il proprietario non ha il diritto di limitare la propria responsabilità ai sensi della presente Convenzione se è provato che il danno da inquinamento risulti da un atto o da un'omissione personali, commessi con l'intenzione di provocare tale danno, o in modo temerario e con la consapevolezza che ne deriverebbe probabilmente tale danno.

3. Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

3. Per potersi avvalere della limitazione prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, il proprietario deve costituire un fondo per la somma totale che rappresenta il limite della sua responsabilità presso il tribunale o ogni altra autorità competente di uno qualsiasi degli Stati contraenti in cui è promossa un'azione in virtù dell'articolo IX, o in mancanza di tale azione, presso un tribunale o ogni altra autorità competente di uno qualsiasi degli Stati contraenti in cui possa essere promossa un'azione in virtù

⁷ Nuovo testo giusta gli emendamenti adottati dal Comitato giuridico il 18 ott. 2000, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2007 3347).

dell'articolo IX. Tale fondo può essere costituito sia mediante il deposito della somma sia con la presentazione di una garanzia bancaria o di ogni altra garanzia accettabile ammessa dalla legge dello Stato contraente sul territorio del quale il fondo è costituito e ritenuta soddisfacente dal tribunale o da ogni altra autorità competente.

4. Il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:

9. a) L'«unità di conto» di cui al paragrafo 1 del presente articolo è il diritto speciale di prelievo definito dal Fondo monetario internazionale. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono convertiti in moneta nazionale in base al valore di detta moneta rispetto al diritto speciale di prelievo, alla data di costituzione del fondo contemplato nel paragrafo 3. Il valore, in diritti speciali di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato contraente membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale alla data in questione per le sue operazioni e transazioni. Il valore, in diritti speciali di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato contraente non membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo quanto stabilito da detto Stato.
- b) Tuttavia, uno Stato contraente non membro del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permette di applicare le disposizioni del paragrafo 9a), può, al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione, o dell'adesione alla medesima, o in qualunque altro momento successivo, dichiarare che l'unità di conto di cui al paragrafo 9a) è pari a 15 franchi-oro. Il franco-oro considerato nel presente paragrafo corrisponde a 65,5 milligrammi d'oro al titolo di 900 millesimi di fino. La conversione del franco-oro nella moneta nazionale è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.
- c) Il calcolo menzionato nell'ultimo periodo del paragrafo 9a) e la conversione di cui al paragrafo 9b) devono essere fatti, per quanto possibile, in modo che gli importi previsti nel paragrafo 1 corrispondano in moneta nazionale al valore reale che risulterebbe dall'applicazione dei primi tre periodi del paragrafo 9a). Gli Stati contraenti comunicano al depositario il loro metodo di calcolo conformemente al paragrafo 9a) o i risultati della conversione conformemente al paragrafo 9b), secondo i casi, al momento del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione o di adesione alla medesima e ogniquale volta abbia luogo una modifica di tale metodo di calcolo o di tali risultati.

5. Il paragrafo 10 è sostituito dal testo seguente:

10. Ai fini del presente articolo, la stazza della nave è la stazza lorda determinata conformemente alle norme sulla stazzatura previste nell'Allegato I della Convenzione internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi.

6. Il secondo periodo del paragrafo 11 è sostituito dal testo seguente:

Tale fondo può essere costituito anche se, in virtù delle disposizioni di cui al paragrafo 2, il proprietario non ha diritto di limitare la propria responsabilità, ma in questo caso la costituzione non pregiudica i diritti delle vittime nei confronti del proprietario.

Art. 7

L'articolo VII della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è modificato come segue:

1. I primi due periodi del paragrafo 2 sono sostituiti dal testo seguente:

Un certificato attestante che un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria è in corso di validità conformemente alle disposizioni della presente Convenzione è rilasciato per ogni nave dopo che l'autorità competente dello Stato contraente abbia accertato che la nave soddisfa le disposizioni del paragrafo 1. Se si tratta di una nave immatricolata in uno Stato contraente, il certificato può essere rilasciato o autenticato dall'autorità competente dello Stato di immatricolazione della nave; se si tratta di una nave non immatricolata in uno Stato contraente, il certificato può essere rilasciato o autenticato dall'autorità di qualsiasi Stato contraente.

2. Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

4. Il certificato deve trovarsi a bordo della nave e una copia deve essere depositata presso l'autorità che tiene il registro di immatricolazione della nave o, se la nave non è immatricolata in uno Stato contraente, presso l'autorità dello Stato che ha rilasciato o autenticato il certificato.

3. Il primo periodo del paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

I certificati rilasciati o autenticati sotto la responsabilità di uno Stato contraente, in applicazione del paragrafo 2, sono riconosciuti dagli altri Stati contraenti ai fini della presente Convenzione e sono considerati da detti Stati come aventi lo stesso valore dei certificati rilasciati o autenticati da essi stessi, anche se si tratta di una nave non immatricolata in uno Stato contraente.

4. Nel secondo periodo del paragrafo 7, le parole «allo Stato di immatricolazione» sono sostituite da «allo Stato che ha rilasciato o autenticato il certificato».

5. Il secondo periodo del paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

In tal caso, il convenuto può invocare i limiti di responsabilità previsti dall'articolo V paragrafo 1, anche se il proprietario non ha diritto di limitare la propria responsabilità conformemente all'articolo V paragrafo 2.

Art. 8

L'articolo IX della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è modificato come segue:

Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

1. Se un incidente ha causato un danno da inquinamento sul territorio, ivi compreso il mare territoriale, o in una zona così come è definita nell'articolo II, di uno o più Stati contraenti, o se sono state adottate misure di salvaguardia per prevenire o attenuare ogni danno da inquinamento su tale territorio, ivi compreso il mare territoriale, o in tale zona, la domanda di indennizzo può essere presentata soltanto davanti ai tribunali di detto o detti Stati contraenti. Il convenuto deve essere informato, entro un termine ragionevole, della presentazione di tali domande.

Art. 9

Dopo l'articolo XII della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, due nuovi articoli sono inseriti come segue:

Articolo XII^{bis} Disposizioni transitorie

Nel caso in cui uno Stato, al momento di un incidente, sia nel contempo Parte della presente Convenzione e della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, si applicano le disposizioni transitorie seguenti:

- a) se un incidente ha causato danni da inquinamento compresi nel campo di applicazione della presente Convenzione, la responsabilità regolata da quest'ultima è considerata assunta se e nella misura in cui essa sia disciplinata anche dalla Convenzione del 1969 sulla responsabilità;
- b) se un incidente ha causato danni da inquinamento compresi nel campo di applicazione della presente Convenzione e lo Stato è Parte della presente Convenzione e della Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un Fondo internazionale di indennizzo per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, la responsabilità che resta da assumere dopo l'applicazione delle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo è disciplinata dalla presente Convenzione solo nella misura in cui i danni da inquinamento non siano pienamente risarciti in applicazione delle disposizioni di detta Convenzione del 1971;
- c) ai fini dell'applicazione dell'articolo III paragrafo 4 della presente Convenzione, l'espressione «la presente Convenzione» va interpretata, secondo il caso, come la presente Convenzione o la Convenzione del 1969 sulla responsabilità;
- d) ai fini dell'applicazione dell'articolo V paragrafo 3 della presente Convenzione, l'ammontare totale del fondo che deve essere costituito è ridotto dell'importo per il quale la responsabilità è considerata assunta conformemente al paragrafo a) del presente articolo.

Articolo XII^{ter} Clausole finali

Le clausole finali della presente Convenzione sono gli articoli 12–18 del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1969 sulla responsabilità. Nella presente Convenzione, i riferimenti agli Stati contraenti sono considerati riferimenti agli Stati contraenti del presente Protocollo.

Art. 10

Il modello di certificato in allegato alla Convenzione del 1969 sulla responsabilità è sostituito dal modello in allegato al presente Protocollo.

Art. 11

1. La Convenzione del 1969 sulla responsabilità e il presente Protocollo sono, tra le Parti del presente Protocollo, considerati e interpretati come un solo strumento.
2. Gli articoli I–XII^{ter}, ivi compreso il modello di certificato, della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, sono designati con il termine di «Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi» («Convenzione del 1992 sulla responsabilità»).

Clausole finali**Art. 12** Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati a Londra dal 15 gennaio 1993 al 14 gennaio 1994.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, ogni Stato può diventare Parte del presente Protocollo mediante:
 - a) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
 - b) adesione.
3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale dell'Organizzazione.
4. Ogni Stato contraente della Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, qui di seguito denominata «Convenzione del 1971 che istituisce il Fondo», può ratificare, accettare, approvare il presente Protocollo, o aderirvi, soltanto se ratifica, accetta o approva nel contempo il Protocollo del 1992 che modifica detta Convenzione o se vi aderisce, salvo che denunci la Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo per tale Stato.

5. Uno Stato che è Parte del presente Protocollo ma non è Parte della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è vincolato dalle disposizioni della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, nei confronti degli altri Stati parte del Protocollo, ma non è vincolato dalle disposizioni della Convenzione del 1969 sulla responsabilità nei confronti degli Stati parte di tale Convenzione.

6. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, si intende riferito alla Convenzione così modificata e come modificata da detto emendamento.

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore dodici mesi dopo che dieci Stati, tra cui quattro che abbiano ciascuno almeno un milione di unità di stazza lorda in navi-cisterna, hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione.

2. Tuttavia, ogni Stato contraente della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al presente Protocollo, dichiarare che tale strumento è ritenuto senza effetto ai fini del presente articolo fino alla scadenza del termine di sei mesi previsto dall'articolo 31 del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo. Uno Stato, che non è Stato contraente della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo ma che deposita uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, può anche emettere nel contempo una dichiarazione conformemente al presente paragrafo.

3. Ogni Stato che abbia fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo precedente può ritirarla in qualsiasi momento mediante notificazione al Segretario generale dell'Organizzazione. Ogni revoca così attuata ha effetto dalla data in cui la notificazione è stata ricevuta, a condizione che risulti che detto Stato abbia depositato a tale data il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al presente Protocollo.

4. Per ogni Stato che lo ratifichi, lo accetti, lo approvi o vi aderisca dopo che sono state adempiute le condizioni di entrata in vigore previste nel paragrafo 1, il presente Protocollo entra in vigore dodici mesi dopo che tale Stato ha depositato lo strumento corrispondente.

Art. 14 Revisione e modifica

1. L'Organizzazione può convocare una conferenza per la revisione o la modifica della Convenzione del 1992 sulla responsabilità.

2. L'Organizzazione convoca una conferenza degli Stati contraenti per rivedere o modificare la Convenzione del 1992 sulla responsabilità, su richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti.

Art. 15 Modifica dei limiti di responsabilità

1. Su richiesta di almeno un quarto degli Stati contraenti, ogni proposta tendente a modificare i limiti di responsabilità previsti nell'articolo V paragrafo 1 della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, è trasmessa dal Segretario generale a tutti i Membri dell'Organizzazione e a tutti gli Stati contraenti.
2. Ogni emendamento proposto è diffuso secondo la procedura di cui sopra è sottoposto al Comitato giuridico dell'Organizzazione affinché lo esamini entro sei mesi dalla data in cui è stato diffuso.
3. Tutti gli Stati contraenti della Convenzione del 1969 sulla responsabilità nella versione modificata dal presente Protocollo, siano essi Membri dell'Organizzazione o non lo siano, sono autorizzati a partecipare alle deliberazioni del Comitato giuridico destinate a esaminare e ad adottare gli emendamenti.
4. Gli emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti in seno al Comitato giuridico ampliato conformemente al paragrafo 3, a condizione che al momento del voto sia presente almeno la metà degli Stati contraenti.
5. Nel pronunciarsi su una proposta tendente a modificare i limiti di responsabilità, il Comitato giuridico tiene conto dell'esperienza acquisita in materia di incidenti e, in particolare, dell'ammontare dei danni che ne risultano, delle fluttuazioni del valore delle monete e dell'influenza dell'emendamento proposto sul costo delle assicurazioni. Esso tiene altresì conto delle relazioni esistenti tra i limiti previsti nell'articolo V paragrafo 1 della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, e i limiti previsti nell'articolo 4 paragrafo 4 della Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo internazionale di indennizzo per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.
6. a) Un emendamento tendente a modificare i limiti di responsabilità in virtù del presente articolo non può essere esaminato prima del 15 gennaio 1998 o della scadenza di un termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore di un emendamento anteriore adottato in virtù del presente articolo. Un emendamento previsto in virtù del presente articolo non può essere esaminato prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo;
b) un limite di responsabilità non può essere aumentato in modo da eccedere un importo corrispondente al limite fissato nella Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, maggiorato del 6 per cento all'anno a partire dal 15 gennaio 1993 e calcolato secondo il principio dell'interesse composto;
c) un limite di responsabilità non può essere aumentato in modo da eccedere un importo corrispondente al triplo del limite fissato nella Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo.
7. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo è notificato dall'Organizzazione a tutti gli Stati contraenti. L'emendamento si ritiene accettato alla scadenza di un termine di diciotto mesi dalla data della sua notifica, salvo che durante detto periodo di tempo almeno un quarto degli Stati contraenti

comunichi all'Organizzazione, al momento dell'adozione dell'emendamento da parte del Comitato giuridico, che essi non l'accettano, nel quale caso l'emendamento è respinto e non ha alcun effetto.

8. Un emendamento che si ritiene accettato conformemente al paragrafo 7 entra in vigore diciotto mesi dopo la sua accettazione.

9. Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dall'emendamento, salvo che denuncino il presente Protocollo, conformemente all'articolo 16 paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore di tale emendamento. La denuncia ha effetto nel momento in cui l'emendamento entra in vigore.

10. Se un emendamento è stato adottato dal Comitato giuridico ma il termine di accettazione di diciotto mesi non è ancora scaduto, ogni Stato che diventa Stato contraente durante detto periodo è vincolato da tale emendamento se questo entra in vigore. Uno Stato che diventa Stato contraente allo spirare di questo termine è vincolato da ogni emendamento che sia stato accettato conformemente al paragrafo 7. Nei casi contemplati dal presente paragrafo, uno Stato è vincolato da un emendamento dalla data di entrata in vigore dell'emendamento o dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo per tale Stato, se quest'ultima data è posteriore.

Art. 16 Denuncia

1. Il presente Protocollo può essere denunciato da qualunque Parte in qualsiasi momento a partire dalla data in cui esso è entrato in vigore nei confronti di tale Parte.

2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione.

3. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data di deposito dello strumento di denuncia presso il Segretario generale dell'Organizzazione o alla scadenza del periodo più lungo eventualmente specificato in tale strumento.

4. Fra le Parti del presente Protocollo la denuncia della Convenzione del 1969 sulla responsabilità effettuata da una di esse in virtù dell'articolo XVI di detta Convenzione, non può in alcun caso essere interpretata come denuncia della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo.

5. La denuncia del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, effettuata da uno Stato che rimane Parte della Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo, è considerata denuncia del presente Protocollo. Essa ha effetto dalla data in cui la denuncia del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1971 sull'istituzione del Fondo ha effetto conformemente all'articolo 34 di tale Protocollo.

Art. 17 Deposito

1. Il presente Protocollo e tutti gli emendamenti accettati in virtù dell'articolo 15 sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione.

2. Il Segretario generale dell'Organizzazione:

- a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito:
 - i) di ogni nuova firma o di ogni nuovo deposito di strumento nonché della data in cui tale firma o tale deposito è stato effettuato;
 - ii) di ogni dichiarazione e notificazione effettuate in virtù dell'articolo 13 e di ogni dichiarazione e comunicazione effettuate in virtù dell'articolo V paragrafo 9 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità;
 - iii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo;
 - iv) di ogni proposta tendente a modificare i limiti di responsabilità, presentata conformemente all'articolo 15 paragrafo 1;
 - v) di ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 15 paragrafo 4;
 - vi) di ogni emendamento che si ritiene accettato in virtù dell'articolo 15 paragrafo 7 nonché della data in cui l'emendamento entra in vigore conformemente ai paragrafi 8 e 9 di tale articolo;
 - vii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo nonché della data in cui tale deposito ha avuto luogo e della data in cui la denuncia ha effetto;
 - viii) di ogni denuncia che si ritiene effettuata in virtù dell'articolo 16 paragrafo 5;
 - ix) di ogni comunicazione prevista da qualunque articolo del presente Protocollo;
- b) trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che l'hanno firmato o che vi hanno aderito.

3. All'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell'Organizzazione ne trasmette una copia al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite⁸.

Art. 18 Lingue

Il presente Protocollo è fatto in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ognuno di questi testi facente ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Londra, il 27 novembre 1992.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 29 gennaio 2024⁹

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Albania	30 giugno	2005 A	30 giugno	2006
Algeria	11 giugno	1998 A	11 giugno	1999
Angola	4 ottobre	2001 A	4 ottobre	2002
Antigua e Barbuda	14 giugno	2000 A	14 giugno	2001
Arabia Saudita	23 maggio	2005 A	23 maggio	2006
Argentina**	13 ottobre	2000 A	13 ottobre	2001
Australia	9 ottobre	1995 A	9 ottobre	1996
Azerbaijan	16 luglio	2004 A	16 luglio	2005
Bahamas	1° aprile	1997 A	1° aprile	1998
Bahrein	3 maggio	1996 A	3 maggio	1997
Barbados	7 luglio	1998 A	7 luglio	1999
Belgio	6 ottobre	1998 A	6 ottobre	1999
Belize	27 novembre	1998 A	27 novembre	1999
Benin	5 febbraio	2010 A	5 febbraio	
Brunei	3 gennaio	2002 A	3 gennaio	2003
Bulgaria	28 novembre	2003 A	28 novembre	2004
Cambogia	8 giugno	2001 A	8 giugno	2002
Camerun	15 ottobre	2001 A	15 ottobre	2002
Canada	29 maggio	1998 A	29 maggio	1999
Capo Verde	4 luglio	2003 A	4 luglio	2004
Cile	29 maggio	2002 A	29 maggio	2003
Cina	5 gennaio	1999 A	5 gennaio	2000
Hong Kong	5 gennaio	1999	5 gennaio	2000
Macao	24 giugno	2005	24 giugno	2005
Cipro	12 maggio	1997 A	12 maggio	1998
Colombia	19 novembre	2001 A	19 novembre	2002
Comore	15 gennaio	2000 A	15 gennaio	2001
Congo (Brazzaville)	7 agosto	2002 A	7 agosto	2003
Corea del Sud*	7 marzo	1997 A	16 maggio	1998
Corea del Nord	13 luglio	2021 A	13 luglio	2022
Costa d'Avorio	8 luglio	2013 A	8 luglio	2014
Costa Rica	19 maggio	2021 A	19 maggio	2022
Croazia	12 gennaio	1998 A	12 gennaio	1999
Danimarca	30 maggio	1995	30 maggio	1996

⁹ RU 1998 1031; 2005 1673, 5011; 2008 27, 753; 2011 1607; 2014 555; 2017 3835; 2020 2823; 2024 49.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Dominica	31 agosto	2001 A	31 agosto	2002
Dominicana, Repubblica	24 giugno	1999 A	24 giugno	2000
Ecuador	11 dicembre	2007 A	11 dicembre	2008
Egitto	21 aprile	1995 A	30 maggio	1996
El Salvador	2 gennaio	2002 A	2 gennaio	2003
Emirati Arabi Uniti	19 novembre	1997 A	19 novembre	1998
Estonia	6 agosto	2004 A	6 agosto	2005
Figi	30 novembre	1999 A	30 novembre	2000
Filippine	7 luglio	1997 A	7 luglio	1998
Finlandia	24 novembre	1995	24 novembre	1996
Francia	29 settembre	1994	30 maggio	1996
Gabon	31 maggio	2002 A	31 maggio	2003
Gambia	30 ottobre	2019 A	30 ottobre	2020
Georgia	18 aprile	2000 A	18 aprile	2001
Germania*	29 settembre	1994	30 maggio	1996
Ghana	3 febbraio	2003 A	3 febbraio	2004
Giamaica	6 giugno	1997 A	6 giugno	1998
Giappone	24 agosto	1994 A	30 maggio	1996
Gibuti	8 gennaio	2001 A	8 gennaio	2002
Giordania	27 maggio	2015 A	27 maggio	2016
Grecia**	9 ottobre	1995	9 ottobre	1996
Grenada	7 gennaio	1998 A	7 gennaio	1999
Guatemala	2 agosto	2016 A	2 agosto	2017
Guinea	2 ottobre	2002 A	2 ottobre	2003
Guinea-Bissau	12 maggio	2022 A	12 maggio	2023
Guyana	20 febbraio	2019 A	20 febbraio	2020
Honduras	26 giugno	2019 A	26 giugno	2020
India	15 novembre	1999 A	15 novembre	2000
Indonesia	6 luglio	1999 A	6 luglio	2000
Iran	24 ottobre	2007 A	24 ottobre	2008
Iraq	30 settembre	2021 A	30 settembre	2022
Irlanda*	15 maggio	1997 A	16 maggio	1998
Islanda	13 novembre	1998 A	13 novembre	1999
Isole Marshall	16 ottobre	1995 A	16 ottobre	1996
Israele	21 ottobre	2004 A	21 ottobre	2005
Italia	16 settembre	1999 A	16 settembre	2000
Kenya	2 febbraio	2000 A	2 febbraio	2001
Kiribati	5 febbraio	2007 A	5 febbraio	2008
Kuwait	16 aprile	2004 A	16 aprile	2005
Lettonia	9 marzo	1998 A	9 marzo	1999
Libano	30 marzo	2005 A	30 marzo	2006

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Liberia	5 ottobre	1995 A	5 ottobre	1996
Lituania	27 giugno	2000 A	27 giugno	2001
Lussemburgo	21 novembre	2005 A	21 novembre	2006
Madagascar	21 maggio	2002 A	21 maggio	2003
Malaysia	9 giugno	2004 A	9 giugno	2005
Maldivi	20 maggio	2005 A	20 maggio	2006
Malta	6 gennaio	2000 A	6 gennaio	2001
Marocco	22 agosto	2000	22 agosto	2001
Mauritania	4 maggio	2012 A	4 maggio	2013
Maurizio**	6 dicembre	1999 A	6 dicembre	2000
Messico	13 maggio	1994 A	30 maggio	1996
Moldova	11 ottobre	2005 A	11 ottobre	2006
Monaco	8 novembre	1996	8 novembre	1997
Mongolia	8 agosto	2008 A	8 agosto	2009
Montenegro	29 novembre	2011 A	29 novembre	2012
Mozambico	26 aprile	2002 A	26 aprile	2003
Myanmar	12 luglio	2016 A	12 luglio	2017
Namibia	18 dicembre	2002 A	18 dicembre	2003
Nauru	23 marzo	2020 A	23 marzo	2021
Nicaragua	4 aprile	2014 A	4 aprile	2015
Nigeria	24 maggio	2002 A	24 maggio	2003
Norvegia	3 aprile	1995	30 maggio	1996
Nuova Zelanda ^a	25 giugno	1998 A	25 giugno	1999
Cook, Isole	12 marzo	2007 A	12 marzo	2008
Niue	27 giugno	2012 A	27 giugno	2013
Oman	8 luglio	1994 A	30 maggio	1996
Paesi Bassi	15 novembre	1996 A	15 novembre	1997
Aruba	12 aprile	2006	12 aprile	2006
Curaçao	10 ottobre	2010	10 ottobre	2010
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	10 ottobre	2010	10 ottobre	2010
Sint Maarten	10 ottobre	2010	10 ottobre	2010
Pakistan	2 marzo	2005 A	2 marzo	2006
Palau	29 settembre	2011 A	29 settembre	2012
Panama	18 marzo	1999 A	18 marzo	2000
Papua Nuova Guinea	23 gennaio	2001 A	23 gennaio	2002
Perù	1° settembre	2005 A	1° settembre	2006
Polonia	21 dicembre	1999	21 dicembre	2000
Portogallo	13 novembre	2001 A	13 novembre	2002
Qatar	20 novembre	2001 A	20 novembre	2002

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Regno Unito*	29 settembre	1994 A	30 maggio	1996
Akrotiri e Dhekelia	20 febbraio	1998	20 febbraio	1998
Anguilla	20 febbraio	1998	20 febbraio	1998
Bermuda	20 febbraio	1998	20 febbraio	1998
Gibilterra				
Guernesey	20 febbraio	1998	20 febbraio	1998
Isola di Man	29 settembre	1994	30 maggio	1996
Isole Caimane	15 maggio	1998	15 maggio	1998
Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)	29 settembre	1994	30 maggio	1996
Isole Turche e Caicos	20 febbraio	1998	20 febbraio	1998
Isole Vergini britanniche	20 febbraio	1998	20 febbraio	1998
Jersey	29 settembre	1994	30 maggio	1996
Montserrat	29 settembre	1994	30 maggio	1996
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	15 maggio	1998	15 maggio	1998
Terra antartica britannica	20 febbraio	1998	20 febbraio	1998
Territorio britannico dell'Oceano Indiano	20 febbraio	1998	20 febbraio	1998
Gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)	20 febbraio	1998	20 febbraio	1998
Romania	27 novembre	2000 A	27 novembre	2001
Russia*	20 marzo	2000 A	20 marzo	2001
Saint Kitts e Nevis	7 ottobre	2004 A	7 ottobre	2005
Saint Lucia	20 maggio	2004 A	20 maggio	2005
Saint Vincent e Grenadine	9 ottobre	2001 A	9 ottobre	2002
Salomone, Isole	30 giugno	2004 A	30 giugno	2005
Samoa	1° febbraio	2002 A	1° febbraio	2003
San Marino	19 aprile	2021 A	19 aprile	2022
Seicelle	23 luglio	1999 A	23 luglio	2000
Senegal	2 agosto	2011 A	2 agosto	2012
Serbia	25 maggio	2011 A	25 dicembre	2012
Sierra Leone	4 giugno	2001 A	4 giugno	2002
Singapore	18 settembre	1997 A	18 settembre	1998
Siria	22 febbraio	2005 A	22 febbraio	2006
Slovacchia	8 luglio	2013 A	8 luglio	2014
Slovenia	19 luglio	2000 A	19 luglio	2001
Spagna	6 luglio	1995 A	6 luglio	1996
Sri Lanka	22 gennaio	1999 A	22 gennaio	2000
Sudafrica	1° ottobre	2004 A	1° ottobre	2005
Svezia	25 maggio	1995	30 maggio	1996
Svizzera	4 luglio	1996 A	4 luglio	1997
Tanzania	19 novembre	2002 A	19 novembre	2003
Thailandia	7 luglio	2017 A	7 luglio	2018

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Togo	23 aprile	2012 A	23 aprile	2013
Tonga	10 dicembre	1999 A	10 dicembre	2000
Trinidad e Tobago	6 marzo	2000 A	6 marzo	2001
Tunisia	29 gennaio	1997 A	29 gennaio	1998
Turchia* **	17 agosto	2001 A	17 agosto	2002
Turkmenistan	21 settembre	2009 A	21 settembre	2010
Tuvalu	30 giugno	2004 A	30 giugno	2005
Ucraina	29 novembre	2007 A	29 novembre	2008
Ungheria	30 marzo	2007 A	30 marzo	2008
Uruguay	9 luglio	1997 A	9 luglio	1998
Vanuatu	18 febbraio	1999 A	18 febbraio	2000
Venezuela	22 luglio	1998 A	22 luglio	1999
Vietnam	17 giugno	2003 A	17 giugno	2004
Yemen	20 settembre	2006 A	20 settembre	2007

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Il Prot. non si applica a Tokelau.

